

Il Fondo di garanzia per le PMI

(Legge 662/1996, art. 2 comma 100, lett. a)

**L'intervento pubblico di garanzia
per il credito alle piccole e medie imprese**

Scheda di Sintesi

Edizione maggio 2013

- 1. FINALITÀ**
- 2. RIFERIMENTI NORMATIVI**
- 3. I PUNTI DI FORZA DEL FONDO**
- 4. SOGGETTI BENEFICIARI FINALI**
- 5. MODALITÀ D'INTERVENTO**
- 6. SOGGETTI RICHIEDENTI**
- 7. OPERAZIONI AMMISSIBILI**
- 8. GARANZIA DIRETTA PERCENTUALI DI COPERTURA**
- 9. CONTROGARANZIA PERCENTUALI DI COPERTURA**
- 10. GARANZIA DIRETTA E CONTROGARANZIA IMPORTO MASSIMO GARANTITO**
- 11. CASI PARTICOLARI DELLE PERCENTUALI DI COPERTURA**
- 12. VALUTAZIONE DELLE IMPRESE**
- 13. CERTIFICAZIONE DEL MERITO DI CREDITO DA PARTE DEI SOGGETTI RICHIEDENTI**
- 14. VERSAMENTI AL FONDO DELLE COMMISSIONI**
- 15. PROCEDURE LA RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA GARANZIA**
- 16. GARANZIA DIRETTA PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE**
- 17. CONTROGARANZIA "A PRIMA RICHIESTA" PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE**
- 18. CONTROGARANZIA "SUSSIDIARIA" PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE**
- 19. EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO**

1. FINALITÀ

Favorire l'accesso al credito per le piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 662/96, art. 2, comma 100, lettera a)
- Legge 266/97, art. 15
- DM 248/99
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/4/05 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12/10/2005)
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro per l'innovazione e le Tecnologie del 20/6/2005 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 152 del 2/7/2005)
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 23/9/2005 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 230 del 3/10/2005)
- Regolamento CE n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis" (pubblicato nella G.U.C.E L379/5 del 28/12/06)
- Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 11
- Legge n. 33 del 9/04/2009, art. 7 quinquies
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25/03/2009
- Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico del 27 luglio 2009
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10/11/2011
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26/06/2012
- pubblicato sulla G.U. n. 193 del 20/10/2012 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23/11/2012 pubblicato sulla G.U. del 06/12/2012

3. PUNTI DI FORZA DEL FONDO

L'intervento del Fondo è assistito dalla Garanzia dello Stato. Ciò comporta una diminuzione del rischio di credito sulle garanzie "dirette" e sulle controgaranzie "a prima richiesta", a valere sul patrimonio del garante, concesse dal Fondo. Pertanto, i soggetti finanziatori potranno applicare alle esposizioni così garantite la **ponderazione zero**.

La Garanzia è **cumulabile** con altre garanzie pubbliche nei limiti previsti dalla normativa del Fondo. Non è cumulabile in relazione allo stesso investimento con altre agevolazioni incluse quelle concesse a titolo de minimis se comporta il superamento delle soglie previste dalla vigente normativa comunitaria. Il Fondo gode di **intersectorialità**, infatti interviene a favore

delle imprese appartenenti a tutti i settori economici (comprese le artigiane e quelle del settore dell'autotrasporto merci su strada conto terzi).

Le **procedure snelle** rendono la presentazione delle domande on line in tempi medi di istruttoria estremamente contenuti.

4. SOGGETTI BENEFICIARI FINALI

Piccole e medie imprese in possesso dei parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese:

- valutate “economicamente e finanziariamente sane” mediante appositi modelli, sulla base dei dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi e della situazione contabile aggiornata a data recente;
- appartenenti a qualsiasi settore (ad eccezione dei settori “sensibili” esclusi dall’UE: settore agricolo primario –che può essere soltanto controgarantito da Confidi che operano nel settore agricolo-, trasporti – tranne autotrasporto merci c/terzi -, cantieristica navale, industria automobilistica, etc.);
- iscritte al Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
- che non siano state oggetto di avvio delle procedure di recupero, di richiesta di attivazione o di richiesta di prolungamento (di cui ai Par. H7 Parte II o H9 Parte III delle Disposizioni operative) relative ad altre operazioni già garantite dal Fondo;
- situate sul territorio nazionale.

Sono inoltre soggetti beneficiari i consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese e le società consortili miste.

5. MODALITÀ DI INTERVENTO

- **Garanzia diretta** concessa “a prima richiesta”, essa è esplicita, incondizionata e irrevocabile e copre, nei limiti dell’importo massimo garantito, l’ammontare dell’esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI.
- **Controgaranzia** su operazioni di garanzia concesse da Confidi ed Altri Fondi di Garanzia.
Essa può essere:
 - “a prima richiesta”, se il garante di primo livello risponde in solido con il proprio patrimonio
 - “sussidiaria”, nel qual caso il Fondo risponde soltanto al garante di primo livello e nei limiti delle somme da questi versate a titolo definitivo.
- **Cogaranzia**, concessa direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai Confidi ed altri fondi di garanzia ovvero a fondi di garanzia istituiti nell’ambito dell’Unione Europea o da essa cofinanziati.

6. SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono richiedere la Garanzia Diretta previo accreditamento:

- Banche anche in qualità di capofila di pool di banche iscritte all'albo
- intermediari finanziari 107
- S.F.I.S. (società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo) iscritte all'albo
- SGR e le Società di gestione armonizzate per le sole Operazioni sul capitale di Rischio.

Possono richiedere la Controgaranzia e la Cogaranzia:

- Consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi) di cui all'art. 155, comma 4, del d.lgs 1.9.93, n. 385;
- Altri Fondi di Garanzia gestiti da Banche e Intermediari

7. OPERAZIONI AMMISSIBILI

Le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all'attività d'impresa, secondo modalità e criteri specifici in relazione alle tipologie di operazioni:

- le Operazioni di durata non inferiore a 36 mesi;
- le Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.;
- le Operazioni sul capitale di rischio;
- le Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata;
- le Operazioni a favore delle piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni;
- le Altre operazioni finanziarie.

8. GARANZIA DIRETTA – PERCENTUALI MASSIME DI COPERTURA

Fino all'**80%** dell'operazione e, in caso di insolvenza, fino all'80% dell'ammontare dell'esposizione rilevato al 60° giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero:

- Soggetti beneficiari finali aventi sede legale e/o sede operativa nelle Regioni del Mezzogiorno
- Imprese femminili;
- Soggetti beneficiari finali di operazioni a valere sulla Riserva PON e Riserva POIn Energia e relative sottoriserve;
- Operazioni a favore delle piccole imprese dell'indotto di

imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni.

(La copertura massima dell'80% non è applicabile per le operazioni *di anticipazione dei crediti verso la P.A., di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata e capitale di rischio.*)

- Imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 (mantengono la copertura dell'80% per qualsiasi operazione).

Fino al **70%** dell'operazione e, in caso di insolvenza, fino al 70% dell'ammontare dell'esposizione rilevato al 60° giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero:

- Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A. accordate a soggetti beneficiari finali aventi sede legale e/o operativa su tutto il territorio nazionale. L'importo di tali operazioni non può essere superiore all'ammontare dei crediti certificati dall'Amministrazione debitrice;
- Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi;

Fino al **60%** dell'operazione e, in caso di insolvenza, fino al 60% dell'ammontare dell'esposizione rilevato al 60° giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero:

- Altre operazioni Finanziarie;

Fino al **50%** dell'operazione e, in caso di attivazione, fino alla misura massima del 50% della differenza tra i prezzi di acquisto e di cessione delle quote o azioni dell'impresa partecipata per:

- Operazioni sul capitale di rischio.

Fino al **30%** dell'operazione e, in caso di insolvenza, fino al 30% dell'ammontare dell'esposizione rilevato al 60° giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero:

- Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata.

Sulla quota di finanziamento coperta dalla Garanzia del Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria.

9. CONTROGARANZIA – PERCENTUALI MASSIME DI COPERTURA

La *Controgaranzia* può essere concessa fino alla misura massima del **90%** dell'importo garantito dal *soggetto richiedente*, a condizione che la garanzia da questi rilasciata non superi la percentuale massima di copertura dell'**80%** per tutte le operazioni finanziarie a favore delle:

- *Imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012.*

La *Controgaranzia* può essere concessa fino alla misura massima dell'**80%** dell'importo garantito dal *soggetto richiedente*, a condizione che la garanzia da questi rilasciata non superi la percentuale massima di copertura dell' **80%**, per le operazioni finanziarie a favore dei seguenti soggetti:

- *Soggetti beneficiari finali aventi sede legale e/o sede operativa nelle Regioni del Mezzogiorno;*
- *Imprese femminili;*
- *Soggetti beneficiari finali di operazioni a valere sulla Riserva PON e sulla Riserva POIn Energia e relative sottoriserve;*

e per le seguenti tipologie di operazione:

- *Operazioni a favore delle piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni;*
- *Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A;*
- *Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi;*
- *Altre operazioni finanziarie.*

(La copertura massima non è applicabile per le operazioni, *di consolidamento di passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata e sul capitale di rischio*).

La *Controgaranzia* può essere concessa fino alla misura massima dell'**80%** dell'importo garantito dal *soggetto richiedente*, a condizione che la garanzia da questi rilasciata non superi la percentuale massima di copertura del **60%**, per:

- *le Operazioni sul capitale di rischio accordate a soggetti beneficiari finali aventi sede legale e/o operativa su tutto il territorio nazionale;*

La *Controgaranzia* può essere concessa fino alla misura massima del **60%** dell'importo garantito dal *soggetto richiedente*, a condizione che la garanzia da questi rilasciata non superi la percentuale massima di copertura del **60%**, per:

- *Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata accordate a soggetti beneficiari finali aventi sede legale e/o operativa su tutto il territorio nazionale.*

10. GARANZIA DIRETTA E CONTROGARANZIA – IMPORTO MASSIMO GARANTITO

L'importo massimo garantito per ciascun soggetto beneficiario

finale, indipendentemente dalla tipologia e dall'ubicazione del medesimo, è pari a euro **2.500.000,00** (due milioni e cinquecentomila), tenuto conto delle quote di capitale già

rimborsate, per le fattispecie di seguito elencate:

- Operazioni sul capitale di rischio;
- Soggetti beneficiari finali di operazioni a valere sulla Riserva PON;
- Soggetti beneficiari finali di operazioni a valere sulla Riserva POIn Energia e relative sottoriserve;
- Imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012;
- Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.;
- Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi.

Per ciascun soggetto beneficiario finale, indipendentemente dalla tipologia e dall'ubicazione del medesimo, l'importo massimo garantito è pari a euro **1.500.000,00** (un milione e cinquecentomila), tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, per le fattispecie di seguito elencate:

- Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata;
- Operazioni a favore delle piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni;
- Altre operazioni finanziarie.

11. CASI PARTICOLARI DELLE PERCENTUALI DI COPERTURA

In tutti i casi in cui le percentuali del Fondo siano inferiori all'80%, ovvero qualora la misura massima consentita, seppur fissata all'80%, sia applicata in misura ridotta, la percentuale di copertura del Fondo può essere elevata fino alla misura dell'**80%** nel caso in cui l'operazione finanziaria sia garantita

dal *Fondo* utilizzando unitamente alle risorse finanziarie ordinarie del *Fondo* medesimo, i contributi apportati da *Banche*, Regioni o altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento di S.A.C.E. SpA o se benefici della Controgaranzia rilasciata dal *FEI*.

12. VALUTAZIONE DELLE IMPRESE BENEFICIARIE

Ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo i soggetti beneficiari finali devono risultare "economicamente e finanziariamente sani" e pertanto vengono valutati, mediante appositi modelli, sulla base dei dati di bilancio degli ultimi due esercizi (o delle dichiarazioni fiscali) e della situazione contabile aggiornata a data recente.

I modelli di valutazione sono suddivisi per settore economico, regime contabile (ordinaria o semplificata) e tipologia di operazione presentata.

La valutazione del merito di credito consiste nel calcolo (scoring) dei principali indicatori economico-finanziari e del relativo scostamento dai “valori di riferimento”, comportando l’assegnazione di 2 livelli che combinati tra loro collocano la PMI in una “fascia di valutazione”:

- Fascia 1, proposta positiva del Comitato
- Fascia 2, da valutare caso per caso
- Fascia 3, proposta negativa al Comitato

La valutazione in alcuni casi può essere effettuata sulla base dei bilanci previsionali e dei business plan (per le start up e per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali operanti su commessa o a progetto).

13. CERTIFICAZIONE DEL MERITO DI CREDITO DA PARTE DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

I *Confidi* e gli *Altri fondi di garanzia* che siano stati abilitati a certificare il merito di credito dei *soggetti beneficiari finali*

possono presentare le richieste di ammissione relative a *soggetti beneficiari finali* rientranti esclusivamente nella “Fascia 1” e nella “Fascia 2” di valutazione, a condizione che:

- l’importo del fatturato dell’ultimo bilancio approvato non presenti una diminuzione, rispetto all’esercizio precedente, pari o superiore al 40%;
- l’impresa non presenti in uno degli ultimi due bilanci approvati una perdita superiore al 5% del fatturato.

In tal caso il soggetto richiedente invierà semplicemente una dichiarazione attestante il ricorrere di determinati requisiti.

I soggetti richiedenti autorizzati usufruiscono di vantaggi come la priorità in istruttoria o le maggiorazioni nelle operazioni di importo ridotto.

14. VERSAMENTI AL FONDO DELLE COMMISSIONI

Per accedere alla garanzia del Fondo è previsto il pagamento di una commissione. La misura della commissione “una tantum” è variabile (tra lo 0,25% e il 3%) in funzione dell’operazione finanziaria garantita, del tipo di garanzia, della dimensione e della localizzazione del soggetto beneficiario finale. Per le Operazioni su Capitale di Rischio oltre alla commissione iniziale i Soggetti Richiedenti devono versare anche una commissione annuale. Sono previsti alcuni casi di esenzione al pagamento (Operazioni di *anticipazione dei crediti verso la P.A.*, operazioni finanziarie diverse dalle *Operazioni di consolidamento su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata e dalle Operazioni sul capitale di rischio*, riferite a (soggetti beneficiari finali ubicati nelle regioni del Mezzogiorno, ad Imprese femminili, a piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria, imprese

che hanno sottoscritto un Contratto di rete, imprese sociali, Imprese di autotrasporto, imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012).

15. PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA GARANZIA

La richiesta di ammissione deve pervenire al *Gestore* **entro 6 mesi** dalla data della delibera di concessione dell'operazione da parte dei *soggetti richiedenti* (nel caso di controgaranzia anche entro sei mesi dalla data di delibera dell'operazione da parte del soggetto finanziatore). E' consentito presentare la richiesta di ammissione prima della delibera delle operazioni da parte dei *soggetti finanziatori* (*richiesta preventiva*).

In tal caso, **entro 3 mesi** dalla delibera del *Comitato* deve essere trasmessa al *Gestore* la comunicazione della delibera di concessione. Il *Gestore* assegna alle richieste pervenute un numero di posizione identificativo e comunica ai *soggetti richiedenti*, mediante procedura telematica, fax o posta (raccomandata A/R) e ai *soggetti beneficiari finali* (attraverso posta elettronica certificata o posta elettronica) **entro 15 giorni** lavorativi dall'arrivo delle richieste, il numero di posizione assegnato e il Responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria. Le proposte sono deliberate dal *Comitato* **entro 2 mesi** dalla data di arrivo o di completamento della richiesta.

Per ogni comunicazione, i *soggetti richiedenti* possono utilizzare dei modelli e/o degli allegati predefiniti facilmente compilabili e reperibili.

16. GARANZIA DIRETTA PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE

In caso di **inadempimento** del *soggetto beneficiario finale*, (per operazioni inferiori a 18 mesi senza PDA è la data della risoluzione o revoca, per operazioni di qualsiasi durata con PDA è la data della prima rata scaduta e non pagata), il *soggetto richiedente*:

- Avvia le procedure di recupero con l'intimazione al pagamento. Trascorsi 60 giorni e non oltre 120 giorni dall'avvio delle procedure, richiede, allegando la documentazione prevista, l'attivazione del Fondo. Entro 90 giorni il Comitato delibererà la richiesta di attivazione, cui seguirà, ove approvata, la liquidazione della perdita.
- Valuta le eventuali proposte di accordi transattivi formulate dal soggetto beneficiario finale.

17. CONTROGARANZIA "A PRIMA RICHIESTA" PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE

La *Controgaranzia* "a prima richiesta" è escutibile, in caso di **inadempimento** dei *soggetti beneficiari finali*, a richiesta:

- dei Confidi e degli Altri Fondi di Garanzia ammessi all'intervento del Fondo che hanno già pagato la quota da essi garantita, o che hanno assunto l'impegno a pagare la quota da essi garantita, ovvero;
- dei Soggetti Finanziatori, nel caso di mancato pagamento in garanzia da parte dei Confidi o degli Altri fondi di garanzia (**entro 120 giorni** dalla data della richiesta del soggetto finanziatore al pagamento) e previo avvio delle procedure di recupero del credito nei confronti di questi ultimi.

In caso di inadempimento del *soggetto beneficiario finale*, i *soggetti finanziatori* devono avviare le **procedure di recupero** del credito inviando, al *soggetto beneficiario finale* inadempiente e per conoscenza al Gestore, l'**intimazione del pagamento**. La richiesta di attivazione del Fondo, completa della documentazione prevista, deve pervenire al Gestore, successivamente all'avvio delle procedure di recupero del credito e, comunque, entro 3 mesi dalla data della dichiarazione di impegno a pagare o dalla data del versamento al soggetto finanziatore. Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione il Gestore, verificata l'efficacia della Controgaranzia, propone al Comitato la liquidazione della perdita a favore del soggetto richiedente.

18. CONTROGARANZIA “SUSSIDIARIA” PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE

A pena di inefficacia, le procedure di recupero del credito devono essere avviate dal soggetto finanziatore entro 18 mesi dalla data di inadempimento del debitore e comunicate l'avvio al Gestore entro 3 mesi. La richiesta di attivazione del Fondo per la liquidazione della perdita definitiva deve pervenire al Gestore dopo la conclusione delle procedure di recupero o l'accertata irrecuperabilità del credito ed il versamento a titolo definitivo della quota dovuta dal soggetto richiedente al soggetto finanziatore.

19. ESL (EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO)

L'ESL correlato alla concessione di garanzie a valere sul Fondo è calcolato come differenza tra il costo teorico di mercato di una garanzia con caratteristiche simili, concessa su un finanziamento ad una PMI economicamente e finanziariamente sana e il costo della garanzia del Fondo.

Per ciascuna operazione l'ESL è determinata in funzione della finalità (liquidità ovvero investimento), della durata, della commissione “una tantum” e del tasso di riferimento comunitario.